



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori GIOVANARDI, AUGELLO, COMPAGNA  
e QUAGLIARIELLO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 DICEMBRE 2016**

Modifiche alle disposizioni introdotte dalla legge 23 marzo 2016, n. 41,  
in materia di omicidio stradale

ONOREVOLI SENATORI. – Con il presente disegno di legge si propone di modificare la normativa sull'omicidio stradale, adeguando le sanzioni penali e amministrative ai diversi comportamenti di chi, violando norme del codice della strada, provoca il decesso o il ferimento di terze persone.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Gli articoli 589-*bis* e 589-*ter* del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 589-*bis*. - (*Omicidio stradale*). - Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *c*), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-*bis*, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *b*), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in state di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da sette a dieci anni.

La pena di cui al comma precedente si applica altresì al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro ur-

bano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

Art. 589-ter. - (*Circostanza aggravante*).  
- 1. Nei casi di cui all'articolo 589-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo alla metà».

## Art. 2.

1. L'articolo 590-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 590-bis. - (*Lesioni personali stradali gravi o gravissime*). - Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque

anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-*bis*, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera *b)*, del medesimo decreto legislative n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislative 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette».

2. L'articolo 590-*quater* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 590-*quater*. - (*Computo delle circostanze*). - Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589-*bis*, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 589-*ter*, 590-*bis*, secondo, terzo e quarto comma, e 590-*ter*, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di

pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti».

Art. 3.

1. All'articolo 189, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non è parimenti soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato il conducente che tiene analogo comportamento in caso di incidente stradale nei casi previsti dal primo comma dell'articolo 589-*bis* del codice penale».

Art. 4.

1. Al comma 3-*ter* dell'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per il reato di cui all'articolo 589-*bis*, primo comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca».



